



SENTENZA N°: 11259/09 12

REPERTORIO N°: 9247/09



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata per la proprietà industriale
 ed intellettuale

nella seguente composizione:

dott. Cesare de Sapia	pres.
dott.ssa Marisa Nardo	giud.
dott. Claudio Marangoni	giud. rel.

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 3325 del ruolo
 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2007
 vertente

TRA

Mauro DAVOLI

elett. dom.to in Milano, Viale Caldara 41, presso
 lo studio del procuratore avv. Claudia di Martino
 che la rappresenta e difende unitamente all'avv.
 Salvo DELL'ARTE del Foro di Torino;

- attore -

E

TRIBUNALE DI MILANO
 IL CANCELLIERE
 AW DI MARTINO
 - 6 OTT. 2009
 RICHIESTA N. 1207
 COPIA CONFORME
 CON-SENZA URGENZA
 APPLICATE MARCHE EURO
 Euro

DIRITTI DI CANCELLERIA
 Circ. n° 8/943/55 del 10/4/1989
 Ministero della Giustizia
 PAGAMENTO ASSOLTO
 Milano, 6 OTT. 2009
 IL CANCELLIERE



R.G. 3325/07

Giuseppe MUSCIO

elett. dom.to in Magenta (Milano), Via Pretorio 30,
presso lo studio dell'avv. Mario Nava,
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Alberto
FEGGI del Foro di Varese;

- convenuto -

OGGETTO: diritto d'autore.

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del
25.2.2009 i procuratori delle parti così
concludevano:

per l'attore: "1) inibire al signor Giuseppe Muscio
la realizzazione di ulteriori opere pittoriche in
plagio alle opere fotografiche dell'attore e quindi
la continuazione e la ripetizione delle violazioni
dei diritti d'autore dell'attore, fissando la somma
dovuta per ogni violazione o inosservanza
successivamente constatata o per ogni ritardo
nell'esecuzione del provvedimento;

2) inibire al signor Giuseppe Muscio lo
sfruttamento dei diritti di utilizzazione economica
delle opere pittoriche individuate in narrativa e
in particolare la cessione, la vendita, la messa in
commercio in qualunque nodo, la comunicazione al
pubblico e la distribuzione delle stesse, fissando



R.G. 3325/07

la somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento;

3) ordinare l'oscuramento del sito del signor Giuseppe Muscio www.giuseppemuscio.it o, in subordine, la rimozione da quest'ultimo delle riproduzioni dei quadri plagiari, fissando la somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento;

4) ordinare, a spese del convenuto, la distruzione e la rimozione dal commercio dello stato di fatto da cui risultano le violazioni e cioè la distruzione e la rimozione dal commercio di tutti i quadri plagiari e di tutte le copie dei supporti prodotti anche editoriali e su internet;

5) condannare il convenuto al risarcimento dei danni nei confronti dell'attore conseguenti alle violazioni delle norme indicate in narrativa, ex artt. 158 L.A. e 1223 c.c., i quali verranno dimostrati e quantificati nel corso del presente giudizio o che, in via subordinata, si chiede che il giudice liquidi equitativamente ex artt. 158 L.A. e 1226 c.c.;



R.G. 3325/07

6) condannare il convenuto al pagamento della penale di € 1.800,00 per ogni violazione o inosservanza constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Milano 27 dicembre 2006;

7) confermare il sequestro delle opere plagiarie indicate in narrativa, presso lo studio del signor Giuseppe Muscio, presso la galleria La Meridiana s.a.s. di Timofte & C. Arte Contemporanea in Bari e presso qualunque altro terzo che sia in possesso o nella detenzione delle opere predette;

8) ordinare la pubblicazione della sentenza della condanna, ai sensi dell'art. 166 L.A., su uno o più giornali a cura dell'attore e a spese del resistente;

9) fissare per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento la penale di € 1.800,00 o altra somma ritenuta equa.

Col favore delle spese e degli onorari del giudizio.

In via istruttoria si chiede che:

il Giudice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c. e dell'art. 156-bis L.A.

R.G. 3325/07

introdotta dal D. Lgs. n. 140/2006, ordini al convenuto di produrre nel presente giudizio:

i) tutte le opere plagiarie individuate nel presente procedimento;

ii) i libri contabili, i bilanci e le fatture di vendita dell'attività professionale del sig. Muscio dal 2005;

iii) tutta la documentazione bancaria, finanziaria e commerciale riguardante la commercializzazione delle opere plagiarie;

iv) gli elementi di identificazione di tutte le gallerie che espongono e hanno esposto le opere plagiarie e tutti gli elementi di identificazione di tutti i soggetti implicati nella distribuzione delle opere plagiarie."

per il convenuto: (dalla comparsa di costituzione)

"... Nel merito:

4) respingere le domande tutte formulate dall'attore poiché infondate in fatto e in diritto.

In via riconvenzionale:

5) condannare il sig. Mauro Davoli al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal sig. Muscio Giuseppe.

In ogni caso:

6) con vittoria si spese, diritti ed onorari."

FATTO E DIRITTO

L'attore Davoli, fotografo professionista, ha dedotto l'indebita riproduzione di una serie di sue fotografie da parte del convenuto Muscio, autore della riproduzione integrale e pedissequa su tela delle stesse e della loro diffusione su internet e su riviste nonché di offerta in vendita presso una galleria d'arte di Bari nonché nel corso di trasmissioni televisive.

Seppure la tutelabilità quale opere dell'ingegno ai sensi dell'art. 2, n. 7 L.A. di tali fotografie non risulta contestata dalla parte convenuta, per cui il richiamo alla tutela autorale appare presupposto comune alle parti, deve comunque confermarsi che il Collegio condivide tale presupposto in relazione alle fotografie specificamente dedotte in causa - tutte appartenenti alla serie *Natura morta* e rispettivamente denominate *Melograno, Verza e pera, Tre conchiglie, Conchiglie, Limoni, Conchiglie, Verza e carota, Melograno, Cavolo e peperone, Pigna, Limone ammuffito con farfalla e Conchiglia del Mar Morto* (v. docc. 1 e 2 fasc. att.) - posto che la visione delle stesse, lungi dal relegare le medesime nell'ambito della mera riproduzione di oggetti, denota invece con piena evidenza il

contributo di personale creatività dell'autore che trascende la mera capacità professionale del fotografo e consente ai sensi dell'art. 1 L.A. la piena tutelabilità delle medesime quali opere dell'ingegno.

Ciò posto, non è nemmeno oggetto di contestazione in punto di fatto la circostanza che il convenuto Musso abbia integralmente ed esattamente riprodotto su tela dette fotografie, attribuendo ai suoi quadri denominazioni diverse, così come peraltro direttamente rilevabile con piena evidenza dalla documentazione in atti (v. docc. da 9 a 13 e da 16 a 50 fasc. att.).

Se in ordine alla perfetta imitazione delle opere originali non sussiste dubbio alcuno - affermandosi peraltro il convenuto ispirato alla tecnica iperrealista e non trovando obbiettivo rilievo i fugaci accenni svolti dallo stesso ad un proprio contributo creativo nella riproduzione dei soggetti in questione (v. punto 11 comparsa di costituzione) - deve altresì rilevarsi che la tesi difensiva di parte convenuta, che ha dedotto l'esistenza di un preventivo accordo tra le parti sull'esecuzione di tali riproduzioni su tela in vista di un progetto espositivo comune poi venuto meno, non ha trovato



alcuna conferma sul piano probatorio, avendo parte convenuta sostanzialmente abbandonato il giudizio dopo il deposito della sua memoria di costituzione in giudizio, peraltro anch'essa contestata da controparte in relazione alla tempestività del suo deposito in relazione al rito processuale di cui al D.Lgsvo 5/03 al quale originariamente la causa era soggetta.

Deve dunque essere confermata la valutazione già svolta in sede cautelare ante causam riguardo la violazione sia del diritto morale dell'autore che dei suoi diritti patrimoniali sulle opere fotografiche innanzi menzionate, integrata dalla esatta riproduzione delle stesse su tela.

Irrilevante nel caso di specie appare l'utilizzazione da parte del convenuto della diversa tecnica pittorica, risultando interamente ripresa e copiata la particolare modalità rappresentativa dei soggetti delle opere originali, e dunque proprio quegli aspetti di creatività ed originalità che risultano specifica manifestazione della personalità dell'autore.

Peraltro va altresì rilevato - sotto il profilo della tutela del diritto morale dell'autore delle opere originali - che i visitatori del sito web del

convenuto www.giuseppemuscio.it erano indotti a ritenere che le opere pittoriche in questione fossero di autonoma creazione dello stesso Muscio, posto che l'ambigua ed inesatta dicitura apposta accanto alle raffigurazioni delle medesime ("Fotografato da Mauro Davoli") non era certamente idonea a rappresentare il fatto che dette opere pittoriche costituivano riproduzione di preesistenti opere fotografiche, ma al contrario che il Davoli avesse solamente eseguito le foto delle tele in questione.

Deve dunque essere adottata in via definitiva l'inibitoria di cui all'art. 156 L.A. all'ulteriore diffusione e commercializzazione delle opere in questione, in quanto indebita riproduzione delle corrispondenti opere fotografiche di parte attrice innanzi menzionate, con fissazione di penale nella misura specificata in dispositivo in relazione ad ulteriori eventuali violazioni dell'inibitoria stessa.

Non risulta invece accoglibile l'istanza di oscuramento del sito web di parte convenuta, stante l'avvenuta rimozione delle opere in questione a seguito dell'ordinanza adottata in via cautelare.

Quanto al risarcimento del danno, se - quanto alle ulteriori istanze istruttorie svolte dall'attore - per un verso le circostanze attinenti all'attività professionale del convenuto non risultano rilevanti, la documentazione prodotta dalla parte attrice appare idonea ad introdurre concreti elementi di rilievo ai fini della liquidazione del danno, comunque eseguita in via equitativa.

Quanto al danno riferibile alla violazione dei diritti patrimoniali e non patrimoniali dell'attore - questi ultimi conseguenti al comportamento del convenuto che ha integrato il reato di cui all'art. 171 L.A. (v. sentenza del Tribunale penale di Milano del 19.11.2008 nei confronti del Muscio) - ritiene il Collegio in primo luogo che esso debba essere commisurato al solo numero delle tele che non sono state oggetto del sequestro eseguito ante causam e che - in mancanza di elementi relativi al prezzo di vendita delle tele stesse - esso possa essere liquidato in una somma globale ed in via equitativa nell'importo di € 15.000, al valore attuale della moneta ed interessi legali compresi fino alla data della presente sentenza.

Quanto alla penale per eventuali future violazioni dell'inibitoria così impartita, stima equo il

Collegio determinarla nella misura di € 1.000,00 per ciascuna successiva violazione.

Quanto alle opere oggetto del sequestro eseguito a seguito del provvedimento cautelare emesso ante causam, deve essere ordinata la distruzione delle medesime (artt. 158. comma 1 e 159, comma 1 L.A.) non risultando prospettabili nel caso di specie misure alternative alla distruzione ai sensi del secondo comma dell'art. 159 L.A.

Alla soccombenza segue la condanna della parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio - anche relative alla fase cautelare - in favore di controparte, liquidate in € 7.363,00 (di cui € 363,00 per spese, € 1.000,00 per diritti ed € 6.000,00 per onorari) oltre Iva, Cpa e rimborso spese ex art. 14 T.F.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

1) in accoglimento delle domande avanzate da Mauro DAVOLI nei confronti di Giuseppe MUSCIO con atto di citazione del 9.1.2007, accertata l'indebita riproduzione da parte del convenuto delle opere fotografiche create dall'attore appartenenti alla serie *Natura morta* e rispettivamente denominate

Melograno, Verza e pera, Tre conchiglie, Conchiglie, Limoni, Conchiglie, Verza e carota, Melograno, Cavolo e peperone, Pigna, Limone ammuffito con farfalla e Conchiglia del Mar Morto, inibisce alla parte convenuta l'ulteriore diffusione ed immissione in commercio delle opere pittoriche da esso eseguite corrispondenti alle opere fotografiche di parte attrice innanzi menzionate, fissando a titolo di penale per ogni eventuale successiva violazione a tale inibitoria la somma di € 1.000,00 a carico del convenuto;

2) condanna altresì il convenuto Giuseppe MUSCIO al risarcimento del danno in favore dell'attore, liquidato in complessivi € 15.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'effettivo saldo;

3) dispone la distruzione delle opere in sequestro;

4) condanna altresì parte convenuta al rimborso delle spese del giudizio - anche relative alla fase cautelare - in favore di controparte, liquidate in € 7.363,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese ex art. 14 T.F.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28 maggio 2009.

Il Giudice est.

Il Presidente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

IL CANCELLIERE 02
Dot. CARMELO GAROFALO

FATTO AVVISO
TELEMATICO
IL 24/9/2009
DA GAROFALO



TRIBUNALE DI MILANO
DEPOSITATO OGGI
24 SET. 2009
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE C2
Dot. CARMELO GAROFALO